



# CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **13** Reg. Delib.

OGGETTO: **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE – MODIFICA**

L'ANNO **DUEMILADICIANNOVE** ADDÌ **VENTINOVE** DEL MESE DI **APRILE** ALLE ORE **21.00** NELLA SEDE COMUNALE.

PREVIA COMUNICAZIONE DEGLI INVITI PERSONALI, AVVENUTA NEI MODI E TERMINI DI REGOLAMENTO, SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA **ORDINARIA**.

SONO INTERVENUTI ALLA RIUNIONE:

N. D'ORDINE		N. D'ORDINE	
1	BETTONI GIANDOMENICO (ASSESSORE)	9	CROCI LUIGI
2	BORRONI CRISTINA (ASSESSORE)	10	LETRURIA LISA
3	CALDIROLI IRENE	11	MANELLI GIOVANNI
4	CAPUTO ROMEO	12	OLGIATI ROSANGELA
5	CASTIGLIONI FLAVIO	13	PALAZZO MICHELE
6	CATTANEO MARINA	14	PARIANI MARIO
7	COLOMBO MARINELLA	15	SORAGNI ANGELO
8	COLOMBO PAOLO	16	VIALETTI GIULIANO (ASSESSORE)
		17	<b>CERINI MIRELLA</b> (SINDACO)

<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	CALDIROLI CLAUDIO	SI
<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	GIANI MARIA LUISA	SI

SONO ASSENTI: CALDIROLI IRENE, COLOMBO PAOLO, LETRURIA LISA, OLGIATI ROSANGELA, SORAGNI ANGELO.

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DR. MICHELONE CLAUDIO.

LA SIG. CRISTINA BORRONI - CONSIGLIERE ANZIANO - ASSUNTA LA PRESIDENZA E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE IL SEGUENTE ARGOMENTO SEGNATO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

E' presente il consigliere Olgiati e sono assenti i consiglieri Palazzo, Caputo, Manelli, Colombo Marinella.

**Presenti n. 9.**

Il presidente dà la parola all'assessore Giani per illustrare il provvedimento.

Al termine:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., che dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Richiamato il Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 29.01.2009 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2016;

Visto l'art. 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, e s.m.i. dispone al comma 2 che: *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;

Considerato le problematiche legate alla riscossione delle entrate sia in fase di accertamento che di recupero coattivo del debito, acuitizzate anche dall'attuale periodo di crisi con una conseguente sempre più elevata richiesta di concessione di dilazione di pagamento;

Attesa l'opportunità:

- di ampliare le forme di gestione delle entrate previste nel vigente Regolamento delle Entrate
- di rendere più agevole la concessione di dilazioni;
- di inserire delle regole in caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione;
- di inserire limiti di importo adeguati allo svolgimento di un'attività di riscossione economica ed efficace tenuto conto delle spese di gestione e di personale;

Considerato quindi opportuno adeguare apportando le conseguenti modifiche al Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 29.01.2009 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2016;

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere ad una sistematica e complessiva revisione del vigente regolamento delle entrate comunali nell'ottica dell'adeguamento all'attuale contesto normativo e al contempo della semplificazione e chiarezza per quanto concerne gli eventuali adempimenti da parte degli utenti/contribuenti;

Richiamata la Risoluzione della Giunta Comunale n. 41 del 10.04.2019;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico/finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 9 (**unanimità**), espressi per alzata di mano:

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di provvedere alla modifica degli artt. 1 - 11 - 12 - 15 - 16 del vigente Regolamento Generale delle Entrate - nella formulazione definitiva riportata nell'Allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare altresì atto che il novellato regolamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, entra in vigore dalla data di adozione della delibera con cui viene approvato, con effetto dal 1° gennaio 2020;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9 (**unanimità**), espressi per alzata di mano, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

## TESTO EMENDATO

**Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Castellanza con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

**Art. 11 - RISCOSSIONE**

~~Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, gli Uffici Postali ovvero tramite banche ed istituti di credito.~~

~~La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.~~

~~E' stabilito in € 10,33 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso di somme da parte del Comune.~~

~~In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.~~

~~Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.~~

Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate , privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
- b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910:

- a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il d.m. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.

b) le spese non rientranti nel d.m. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta Comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.

Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo accertato maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore ad € 30,00.

Il responsabile della singola entrata, acquisita la necessaria documentazione, dichiara l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Notifica atto propedeutico non perfezionata;
- b) Irreperibilità da c.p.c.;
- c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) Liquidazione società di capitali;
- g) Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- h) Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- i) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura;
- j) Altro

L'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili al soggetto procedente.

## Art. 12 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini di legge per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Il funzionario responsabile di ogni singola entrata può concedere, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- durata massima: ~~sessanta mesi~~ trentasei rate mensili decorrenti dal mese successivo alla ~~giorno di~~ presentazione dell'istanza; in caso di concessione di rateizzazioni per periodi superiori a ventiquattro mesi, obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate;
- applicazione degli interessi al tasso legale;
- per importi superiori a ~~Euro 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00)~~ € 20.000,00 (Euro ventimila/00) obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi;

Gli importi di cui ai precedenti commi potranno essere aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni di importi già rateizzati o sospesi.

Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi al tasso legale.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore a € 50,00 (Euro cinquanta/00) Il pagamento complessivo degli interessi avviene contestualmente al versamento delle singole rate.

L'importo delle singole rate e degli interessi deve essere arrotondato all'euro per eccesso.

In ogni caso, la richiesta di sospensione o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Non è ammessa la rateizzazione per le partite iscritte nei ruoli coattivi, la cui competenza spetta al concessionario.

La dilazione di pagamento può essere concessa, avuto riguardo al rispetto di regole di decadenza e prescrizione dell'entrata.

In caso di dilazione su avviso di accertamento tributario, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta ai costi di riscossione.

La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

Nel caso di richiesta di dilazione di avviso di accertamento tributario in presenza di un piano di risanamento di cui all'art. 67 - comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare e s.m.i, il funzionario responsabile concede, su richiesta, la dilazione, anche per durata superiore a 24 mesi e/o importo superiore ad Euro 20.000,00 senza deposito di fideiussione o garanzia mediante ipoteca volontaria, previa emissione di apposita ingiunzione di pagamento, non soggetta ai costi di riscossione.

## **Art. 15 - IMPORTI MINIMI**

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione, non si procede al recupero dell'entrata a mezzo di provvedimento di accertamento per somme il cui ammontare non superi ~~€ 3,00~~ € 10,00, salvo diversamente stabilito nei singoli Regolamenti

Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sull'entrata.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva.

## **Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

~~Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009~~

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

## **Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Castellanza con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

## **Art. 11 - RISCOSSIONE**

Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate , privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
- b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910:

- a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il d.m. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
- b) le spese non rientranti nel d.m. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta Comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.

Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo accertato maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore ad € 30,00.

Il responsabile della singola entrata , acquisita la necessaria documentazione, dichiara l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Notifica atto propedeutico non perfezionata;
- b) Irreperibilità da c.p.c.;
- c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) Liquidazione società di capitali;
- g) Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- h) Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- i) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura;
- j) Altro

L'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili al soggetto precedente.

## **Art. 12 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO**

Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini di legge per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Il funzionario responsabile di ogni singola entrata può concedere, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- durata massima: trentasei rate mensili decorrenti dal mese successivo all' presentazione dell'istanza; in caso di concessione di rateizzazioni per periodi superiori a ventiquattro mesi, obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate;
- applicazione degli interessi al tasso legale;
- per importi superiori a € 20.000,00 (Euro ventimila/00) obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi;

Gli importi di cui ai precedenti commi potranno essere aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni di importi già rateizzati o sospesi.

Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi al tasso legale.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore a € 50,00 (Euro cinquanta/00) Il pagamento complessivo degli interessi avviene contestualmente al versamento delle singole rate.

L'importo delle singole rate e degli interessi deve essere arrotondato all'euro per eccesso.

In ogni caso, la richiesta di sospensione o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Non è ammessa la rateizzazione per le partite iscritte nei ruoli coattivi, la cui competenza spetta al concessionario.

La dilazione di pagamento può essere concessa, avuto riguardo al rispetto di regole di decadenza e prescrizione dell'entrata.

In caso di dilazione su avviso di accertamento tributario, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta ai costi di riscossione.

La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

Nel caso di richiesta di dilazione di avviso di accertamento tributario in presenza di un piano di risanamento di cui all'art. 67 - comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare e s.m.i, il funzionario responsabile concede, su richiesta, la dilazione, anche per durata superiore a 24 mesi e/o importo

superiore ad Euro 20.000,00 senza deposito di fideiussione o garanzia mediante ipoteca volontaria, previa emissione di apposita ingiunzione di pagamento, non soggetta ai costi di riscossione.

#### **Art. 15 - IMPORTI MINIMI**

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione, non si procede al recupero dell'entrata a mezzo di provvedimento di accertamento per somme il cui ammontare non superi € 10,00, salvo diversamente stabilito nei singoli Regolamenti

Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sull'entrata.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva.

#### **Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020

**COMUNE DI CASTELLANZA**  
**(Provincia di Varese)**

VERBALE N. 16 DEL 19/04/2019

Oggetto: **PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

Il revisore Unico

*Premesso* che ha esaminato la bozza di "Regolamento generale delle entrate" così come proposta in variazione

*Considerato* che con Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2009 e successivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2016 era stato approvato il regolamento comunale delle entrate e che l'Ente ha ritenuto necessario predisporre una modifica al regolamento comunale al fine di assicurare una maggiore efficacia dell'attività di riscossione e recepire tutte le novità normative che si sono susseguite nel corso degli anni.

*Richiamato* l'art. 52 del Dlgs. 446 /1997 che prevede la possibilità da parte dei Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie.

*Visti* i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili del Settore Finanziario.


Il Revisore, per quanto di sua competenza, tutto quanto sopra espresso

**ESPRIME**

parere favorevole alla delibera in oggetto.

Castellanza, 19/04/2019

Il Revisore Unico Dott.ssa Patrizia Spagarino


A circular official stamp of the Comune di Castellanza, Provincia di Varese, is visible. The stamp contains the text "COMUNE DI CASTELLANZA" and "PROVINCIA DI VARESE". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "P. Spagarino".

13

AUSO  
TRIBUTI



CITTA' DI CASTELLANZA  
PROVINCIA DI VARESE



Delibera n.  
SETTORE N. 04

Proposta n.   
SERVIZIO TRIBUTI / ECONOMATO

PROPOSTA DELIBERAZIONE:  DELLA GIUNTA COMUNALE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - MODIFICA

OSSERVAZIONI

(annotare eventuali scadenze per l'adozione dell'atto o altri elementi utili):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART.49 E 151.D.LGS.267/2000)

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del presente atto

Li, 15 APR. 2019

BAGATTI CRISTINA  
(firma del responsabile del settore)



ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO

LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:


- a) PER € \_\_\_\_\_ AL CAP. \_\_\_\_\_ IMPEGNO  
N. \_\_\_\_\_ BILANCIO \_\_\_\_\_
- b) PER € \_\_\_\_\_ AL CAP. \_\_\_\_\_ IMPEGNO  
N. \_\_\_\_\_ BILANCIO \_\_\_\_\_

- VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
- NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

15 APR. 2019

Li, \_\_\_\_\_

BAGATTI CRISTINA  
(firma del responsabile del servizio)



SEGRETERIA - DECISIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL \_\_\_\_\_  
SEDUTA DEL \_\_\_\_\_  
SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000)

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to CRISTINA BORRONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. CLAUDIO MICHELONE

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Castellanza, li .....

#### LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno .....

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

F.TO M. BEATRICE COLOMBA

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

il ..... (Ministero Interno parere 13.09.2006 – Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999 n. 4397) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

### CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione n. .... del ..... di ..... a seguito di .....

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO M. BEATRICE COLOMBA